



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 12243/RU

Rif:

Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali
Ufficio normativa e contenzioso in
materia doganale ed extratributaria

Alla Direzione Interregionale
Veneto e Friuli Venezia Giulia

e, p. c.:

Alle Direzioni Interregionali,
Regionali ed Interprovinciali
di Trento e Bolzano
TUTTE

Roma, 6 marzo 2019

OGGETTO: Diritti di licenza(royalties) e valore in dogana. Assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione .

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Direzione Interregionale con nota prot.n. 2019/RU del 18 gennaio 2019, relativamente alla gestione del contenzioso concernente le questioni in oggetto indicate.

Al riguardo, codesta Direzione Interregionale richiama la giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando in materia di valore in dogana e di rilevanza dei diritti di licenza in relazione alle merci importate (da ultimo, Sentenza Corte di Cassazione n. 25437/2018, resa nei confronti della PUMA Italia srl).

Com'è noto, il primo intervento sullo specifico argomento è stata la sentenza n.8473/2018, depositata il 6/4/2018, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di*

licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza".

Con la medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha poi affermato che l'IVA all'importazione condivide con i dazi doganali la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico, con la conseguenza che fatto generatore ed esigibilità dell'IVA all'importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questi distinti, concludendo che *"la qualificazione dei diritti di licenza come condizioni di vendita non può, allora, che riverberarsi sulla base imponibile dell'iva"* e che, se *"l'accertato assolvimento mediante inversione contabile dell'iva intracomunitaria elide la pretesa corrispondente"*, ciò tuttavia *"non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore iva scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza"*.

L'enunciazione dei principi suddetti comporta che, se, da un lato, la Corte di Cassazione ha convalidato l'operato degli Uffici delle Dogane per quanto attiene all'inclusione delle *royalties* nel valore delle merci importate, dall'altro, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza resa nella causa C-272/13 (*Equoland*), la medesima ha valutato come correttamente assolta dal licenziatario, mediante inversione contabile, l'IVA dovuta sulle *royalties*.

Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione ed in presenza di fattispecie comparabili in fatto ed in diritto alla vicenda oggetto di detta pronuncia (dovendosi escludere un'applicazione generalizzata), si ritiene che possa essere considerato idoneo l'assolvimento da parte dell'importatore mediante autofatturazione (c.d. *reverse charge* o inversione contabile) dell'IVA relativa alla *royalties* sui beni importati, sempreche sia debitamente comprovata dall'importatore, in punto di fatto e con richiamo alle specifiche dichiarazioni doganali interessate, la corrispondenza e la pertinenza dell'iva "autofatturata" alla maggiore imposta dovuta all'importazione per effetto dell'inclusione delle

royalties nel valore accertato dalla dogana con gli atti oggetto di contenzioso.

Relativamente alla trattazione del contenzioso pendente ed all'adozione dei conseguenti atti di autotutela, si ritengono applicabili alla fattispecie suddetta le indicazioni fornite da questa Direzione Centrale con la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014, relativa alle conseguenze applicative della sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2014, resa nella causa C272/13, in materia di esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale.

Il Direttore Centrale ad interim
Roberta de Robertis
Firmato digitalmente

